



# Comune di Sciolze

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 22 DEL 21/12/2021**

### OGGETTO:

**DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO DI QUALSIASI GENERE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE E DI CAPODANNO**

### IL SINDACO

Premesso Che:

- è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di simile genere;
- ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, a danno di quanti, per imprudenza o imperizia, utilizzano o entrano in contatto con simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi in libera vendita, trattandosi, pur sempre di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono tuttavia in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne viene fortuitamente colpito;

Dato Atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti ed il lancio di razzi è sempre causa di disagio per gli animali, ed è oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime d'utilizzo e/o per la presenza di minori: comportamenti questi che spesso esigono l'emissione di appositi provvedimenti interdittivi

Considerato che l'Amministrazione Comunale, attenta alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, ritiene comunque insufficiente ed inadeguato fare appello soltanto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri e per i danneggiamenti agli edifici, nonché pericolo d'incendio

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere, in forza della potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Richiamata la DGR n. 22 5139 del 5 giugno 2017, della Regione Piemonte con la quale è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*

Richiamata l'Ordinanza Sindacale N. 13 del 15/09/2021 avente ad oggetto *“Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni”*

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo 25 settembre 2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- il Testo unico in materia di Pubblica Sicurezza
- lo Statuto Comunale
- il D.lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i
- le leggi vigenti in materia

## **ORDINA**

**per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, di non utilizzare prodotti pirotecnici, botti, petardi e fuochi d'artificio di qualsiasi genere, anche se di libera vendita, su tutto il territorio comunale, per il periodo delle festività che va dal 24 dicembre al 7 gennaio di ogni anno**

## **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga:

- affissa all'albo Pretorio del Comune e pubblicizzata sul sito internet del Comune.
- inviata per conoscenza alla locale Stazione dei Carabinieri

## **RACCOMANDA**

**di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che dovessero rinvenirsi in strada.**

## **AVVERTE CHE**

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale.

Avverso la presente ordinanza, in base alla legge sul riordino del processo amministrativo L. 2/7/2010 n. 104 e in base alla L. 241/1990, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, oppure in via

alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 L.241/90 e s.m.i. si comunica che Responsabile del Procedimento è il Sindaco Gabriella Mossetto, l'ufficio ha sede in Sciolze, Via Roma n. 2.

Gabriella Mossetto  
firmato digitalmente Gabriella Mossetto